



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA AI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO

*Emanato con Decreto 20 ottobre 2011, n. 1295
Ultime modifiche emanate con Decreto 4 giugno 2013, n. 575
Entrate in vigore il 19 giugno 2013*



SERVIZIO PERSONALE DOCENTE

Via M.E. Bossi n. 5, angolo via Oriani – 22100 Como (CO) – Italia

Tel. +39 031 238-9431-2-5-6

Email servizio.docenti@uninsubria.it - PEC: ateneo@pec.uninsubria.it

Web: www.uninsubria.it

P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Chiaramente Insubria!

Piano 3

Uff. 3.11

Orari al pubblico

Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì: 10.00 – 12.00

Mercoledì: 14.00 – 16.00



**REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA
AI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO**

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione.....	3
Art. 2 - Modalità di attribuzione degli affidamenti.....	3
Art. 3 - Criteri per la determinazione della retribuzione aggiuntiva	3
Art. 4 - Obblighi.....	3
Art. 5 - Professore aggregato.....	3



Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato, ai quali sono affidati corsi e moduli curriculari, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Legge n. 240/2010 e s.m.i., nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 2 - Modalità di attribuzione degli affidamenti

1. Con provvedimento rettorale, ai ricercatori è attribuito l'affidamento di corsi e moduli curriculari deliberato dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito della programmazione delle attività didattiche, con il consenso dell'interessato e previa acquisizione del parere favorevole della struttura di appartenenza, ove diversa da quella che ha proposto l'affidamento.

Art. 3 - Criteri per la determinazione della retribuzione aggiuntiva

1. Ai ricercatori a tempo indeterminato, ai quali sono affidati con il loro consenso corsi e moduli curriculari, è riconosciuta una retribuzione aggiuntiva commisurata alle ore di didattica frontale.
2. La retribuzione oraria verrà stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione in misura uniforme per tutto l'Ateneo tenendo conto del numero degli studenti iscritti all'insegnamento e del numero di ore complessive di didattica frontale che ciascun ricercatore si impegna a garantire.
3. Per l'Anno Accademico 2013/2014, la copertura finanziaria delle prime 40 ore di lezione sarà garantita dall'Ateneo, mentre per le ore successive alle prime 40 la copertura finanziaria sarà a carico del fondo per le esigenze didattiche assegnato dal Consiglio di Amministrazione ai singoli Dipartimenti e/o Scuole. Eventuali fondi esterni potranno essere utilizzati per integrare la retribuzione. La retribuzione oraria a carico del fondo per le esigenze didattiche non potrà essere inferiore a quella garantita dall'Ateneo”.

Art. 4 - Obblighi

1. Il titolare dell'affidamento è tenuto ad autocertificare l'attività svolta e a compilare il registro delle lezioni che, al termine dell'incarico, deve essere consegnato al Dipartimento che ha disposto l'affidamento.
2. La corresponsione della retribuzione aggiuntiva, commisurata alle ore effettivamente svolte, è subordinata alla consegna del registro delle lezioni.

Art. 5 - Professore aggregato

1. Ai ricercatori a tempo indeterminato ai quali sono affidati corsi e moduli curriculari è attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno accademico di svolgimento di tali corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno accademico successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli.